



COMUNE DI BRIENZA

PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO TECNICO

CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

recante patti e condizioni per le prestazioni relative alla redazione delle “**verifiche di vulnerabilità DEL PATRIMONIO EDILIZIO STRATEGICO E RILEVANTE, EDIFICI “ASILO LUIGI LOVITO – SCUOLA ELEMENTARE F. MARIO PAGANO – SCUOLA MEDIA CATALDO IANNELLI ”** OO.P.C.M. 3274/2003, 3362/2004 e 3505/2006, D.P.C.M. 05/03/2007 D.G.R. 697/07 , ai sensi dell’articolo 93 del D. Lgs 163/2006.

L'anno il giorno del mese di alle ore nei locali dell’Ufficio Tecnico del Comune di Brienza sono presenti:

1. Arch. Giuseppe Michele Palladino, nato a Brienza 11/03/1960 Dirigente Area tecnica del Comune di Brienza (C.F. 80003110766) il quale interviene nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta;
2. Ing. nato a il e residente a in via, C.F. in qualità di Capogruppo dell’associazione di professionisti composta dall’Ing., nato a il, residente in, Via,; Ing., nato a il giorno, ed ivi residente alla Via, n.; (giusto atto redatto dal Dott. in data registrato a Potenza il al n. serie))

PREMESSO CHE :

- È nei programmi di questo Comune procedere alla realizzazione delle verifiche sopra indicate;
- Per la realizzazione di tale intervento è stato concesso un finanziamento di € con Delibera della Giunta Regionale n° del ;
- Per la materiale esecuzione delle opere risulta necessario procedere agli incarichi professionali relativi alla redazione delle “**verifiche di vulnerabilità del Patrimonio Edilizio Strategico e Rilevante, Edifici “ASILO LUIGI LOVITO – SCUOLA ELEMENTARE F. MARIO PAGANO – SCUOLA MEDIA CATALDO IANNELLI ”** OO.P.C.M. 3274/2003, 3362/2004 e 3505/2006, D.P.C.M. 05/03/2007 D.G.R. 697/07.
- Visto la determina dirigenziale n. del con la quale veniva approvato il verbale di gara ed affidamento incarico professionale dell’intervento di cui in oggetto;
- Ai fini del soddisfacimento delle esigenze della pubblicizzazione ai sensi dell’art. 62, comma 1, del Regolamento DPR 554/99, è stato dato avviso all’Albo pretorio del Comune di Brienza, sul sito Internet del Comune di Brienza e della Regione Basilicata;
- L’Amministrazione comunale intende procedere, ai sensi dell’art. 91, comma 2, del D.Lgs 163/2006, all’affidamento delle prestazioni professionali sopra indicate;
- I professionisti hanno attestato nella dichiarazione allegata la loro regolarità contributiva ai sensi dell’art. 90 comma 7 del D.Lgs 163/2006;

Dovendosi ora far risultare in forma valida e regolare il predetto incarico, le parti addivengono alla stipula della presente

DISCIPLINARE D’INCARICO

Art. 1.

1. La premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Art. 2. (Oggetto dell’incarico)

1. Il Comune di Brienza, come sopra rappresentato, affida ai professionisti indicati in premessa le verifiche di vulnerabilità relative agli edifici sotto specificati:

- Asilo Luigi Lovito
- Scuola Elementare F. Mario Pagano
- Scuola Media Cataldo Iannelli

Le MODALITÀ TECNICHE DI VERIFICA sono le seguenti:

Le verifiche tecniche da effettuare sul patrimonio edilizio individuato nel 2° Programma Temporale delle Verifiche del patrimonio edilizio strategico e rilevante dovranno essenzialmente servire ad accertare le situazioni di rischio.

L'obiettivo è quello di indagare la vulnerabilità delle singole strutture nei confronti di eventi sismici. Date la peculiarità del tipo di verifica richiesta e l'esigenza di ottenere risultati omogenei e confrontabili sul territorio, a seguito dell'approvazione del presente Programma di Interventi da parte della Giunta Regionale, il CRiS ha redatto le Linee Guida per l'esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici appartenenti al Programma, da scaricare nell'area Vulnerabilità Sismica del sito-web dipartimentale <http://www.regione.basilicata.it/dipinfrastrutture/>

Si tratta di verifiche non convenzionali e definibili di tipo speditive.

Le fasi da eseguire sono, sostanzialmente tre:

1. I^a fase, raccolta dati esistenti;
2. II^a fase, elaborazione dei dati raccolti;
3. III^a fase, sintetizzazione dei risultati.

Nella Ia fase si tratterà di:

- Individuare l'organismo strutturale;
- Realizzare saggi ed indagini sui materiali costituenti le strutture e sul terreno di fondazione delle stesse.

Sono le citate Linee Guida a normare il livello di dettaglio da utilizzare nell'individuazione dell'organismo strutturale e le tipologie di indagini da effettuare.

La IIa fase è quella della vera e propria valutazione della vulnerabilità. Sulla scorta dei dati raccolti ed in base alle direttive dettate dalle Linee Guida per l'esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica è prevista una serie di elaborazioni che indagano e quantificano il rischio sismico di ciascuna struttura.

La IIIa fase è quella di sintesi dei dati raccolti e dei risultati ottenuti in una sorta di Carta di Identità rappresentativa della consistenza e dello stato di ciascun edificio analizzato.

I professionisti, incaricati delle verifiche di vulnerabilità dai vari Soggetti attuatori, devono eseguire le verifiche tecniche secondo quanto riportato nelle più volte citate Linee Guida che il CRiS mette loro a disposizione.

2. Qualunque sia il rapporto tra i professionisti sotto il profilo organizzativo, societario, fiscale od altro, le prestazioni sono compensate una sola volta come se fossero rese da un solo professionista, intendendosi l'incarico affidato a professionisti "non riuniti in collegio".
3. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs 163/2006 ed al Regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, dovranno essere conformi al presente disciplinare nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 93 D.Lgs citato.

Art. 3. (Obblighi legali)

1. I tecnici incaricati sono obbligati all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 144, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico dei tecnici incaricati ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo essi organicamente esterni e indipendenti dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; sono obbligati ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale

funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

Art. 4. (Descrizione delle prestazioni)

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico sono quelle indicate all'art. 2 che con il presente atto si affidano.
2. I tecnici incaricati si impegnano ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione affidante o il CRiS abbia a manifestare sui punti fondamentali delle verifiche, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche.
3. Tutte le spese sono conglobate nell'importo offerto in sede di gara con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.

Art. 5. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. I tecnici rinunciano sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.
2. L'Amministrazione si impegna a fornire ai tecnici, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti, con particolare riguardo alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso.
3. I tecnici incaricati si impegnano a:
 - a) produrre tutte le copie previste comunque non inferiori a Quattro copie.
 - b) a produrre l'elaborato tecnico di vulnerabilità sismica secondo le linee guida CRiS.
 - c) a produrre, SCHEDA DI SINTESI DELLA VERIFICA SISMICA DI "LIVELLO 1" O DI "LIVELLO 2" PER i singoli EDIFICI in esame come da schema della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE UFFICIO SERVIZIO SISMICO NAZIONALE (*Ordinanza n. 3274/2003 – Articolo 2, commi 3 e 4*)
 - d) a produrre, prima del pagamento dei corrispettivi relativi al progetto esecutivo, un esemplare su supporto magnetico di ogni elaborato tecnico con carattere definitivo ed esecutivo, per gli elaborati redatti a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, anche una copia su dischetto magnetico in formato standardizzato.
4. Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto realizzato, a favore dei tecnici incaricati, l'Amministrazione è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di altri livelli di approfondimento.

Art. 6. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

1. I tecnici sono responsabili del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.
2. Nessuna variazione, sospensione delle prestazioni, o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del tecnico incaricato.
3. I tecnici rispondono altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.
4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.

Art. 7. (Durata dell'incarico)

1. Le prestazioni decorrono dalla data di sottoscrizione della presente per il tempo stabilito nell'offerta di gara .
2. I termini per l'espletamento delle prestazioni sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione affidante, in conformità all'offerta formulata.

Art. 8 (Penali)

1. Il ritardo nella consegna di quanto affidato, comporta una penale pari allo 0,75 per mille dell'importo dei compensi di cui all'articolo 10, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 7; le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del tecnico per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione.
2. Le penali non possono superare il 10% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali. Il termine ultimo per la consegna degli elaborati non può comunque essere protratto oltre il 15/06/2008 pena la revoca del contributo concesso a questo ente. Qualora si verificasse tale circostanza il professionista incaricato sarà ritenuto responsabile dei danni derivanti a questo ente per la perdita del finanziamento.

Art. 9. (Risoluzione del contratto)

1. E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando i tecnici siano colpevoli di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando la penale di cui all'articolo 10 abbia raggiunto il 10% dell'importo dei compensi sui quali è stata calcolata.
2. E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando i tecnici incaricati contravvengano ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.
3. La rescissione di cui ai commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 10. (Determinazione dei compensi)

1. Il compenso Determinato dalla Regione Basilicata in relazione alla consistenza degli edifici da verificare e accettato con l'offerta formulata in sede di gara è da ritenersi a corpo ed onnicomprensivo di tutte le spese necessarie al suo espletamento secondo le linee guida prima richiamate.
2. Tutti i corrispettivi sopra stabiliti devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.
5. I corrispettivi indicati sono comprensivi dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del Codice civile.
6. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.

Art. 11. (Modalità di corresponsione dei compensi)

1. I compensi, così come stabiliti all'articolo 10, sono corrisposti entro 60 giorni dalla consegna delle verifiche di vulnerabilità.
2. In relazione alla complessità o alla durata dell'incarico il responsabile del procedimento può autorizzare il frazionamento del pagamento di cui al comma 1, lettera b), proporzionalmente all'avanzamento della prestazione professionale.
3. Trattandosi di lavoro finanziato dalla Regione Basilicata il calcolo dei termini per il pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso l'Amministrazione.
4. La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla richiesta con allegata nota spese, indicante le modalità di riscossione, almeno trenta giorni prima della relativa scadenza di pagamento di cui al comma 1. Il pagamento da parte del tesoriere è subordinato alla presentazione della fattura.

Art. 12. (Conferimenti verbali)

1. I tecnici incaricati sono obbligati, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale. E' inoltre obbligato a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.
2. I tecnici incaricati sono obbligati, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'Amministrazione affidante anche in orari serali, per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione.

Art. 13. (Definizione delle controversie)

1. Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia stato possibile comporre in via amministrativa è deferita al giudizio di un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno designato dal committente, uno dai professionisti ed il terzo da designarsi dai primi due membri. La controversia può essere deferita anche a unico arbitro designato dalle parti.
2. Su iniziativa anche di una sola delle parti la controversia può essere devoluta al giudice. In tal caso è competente il foro di Potenza.

Art. 14. (Assicurazione)

1. Ai sensi dell'articolo 111, comma 1, del D.Lgs 163/2006, i tecnici incaricati sono tenuti alla presentazione di una polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento alle prestazioni da svolgere.
2. La polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione delle prestazioni che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione o maggiori costi, avrà efficacia dalla data di inizio delle prestazioni fino al loro completamento.
3. La polizza prevede una garanzia per un massimale non inferiore al 10% dei lavori progettati.
4. La mancata presentazione della polizza da parte dei tecnici esonera l'Amministrazione dal pagamento dei compensi professionali.
5. L'Amministrazione può richiedere ai tecnici di verificare nuovamente le prestazioni svolte, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

Art. 15. (Disposizioni transitorie)

1. Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per i tecnici incaricati nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione affidante, solo dopo l'intervenuta eseguibilità dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.
2. E' sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione non procedere all'affidamento ovvero di procedere all'affidamento a terzi delle prestazioni professionali di cui sopra, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.

BRIENZA, lì

Il tecnico incaricato Capogruppo

Ing.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
(Arch. Giuseppe Michele Palladino)

ALLEGATI:

- Dichiarazione sottoscritta dai professionisti attestante la regolarità contributiva.
- Atto costitutivo di associazione temporanea di professionisti.
- Dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati.